

Legge Regionale 25 febbraio 2014 , n. 13

Modifica alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in materia di cooperazione agricola

(BURL n. 9, suppl. del 27 Febbraio 2014)

Art. 1

(Modifica alla l.r. 31/2008)

- 1.** Dopo l'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1), è inserito il seguente:

'Art. 9 bis

(Cooperative agricole)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e dell'articolo 2 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, promuove e sostiene lo sviluppo, il consolidamento e la modernizzazione della cooperazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale, riconoscendone l'importante ruolo per la crescita competitiva, qualitativa e sostenibile del settore agroalimentare e delle aree rurali, anche al fine di garantire, secondo il modello mutualistico, lo sviluppo socio-economico e imprenditoriale dei soci imprenditori agricoli del territorio regionale, migliorandone il reddito, le condizioni professionali e la qualità della vita.

2. A tal fine la Regione:

- a) valorizza le produzioni agricole e zootecniche, con particolare riguardo a quelle a denominazione di origine ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;*
- b) favorisce il processo di allargamento della base associativa e del capitale sociale delle imprese cooperative, al fine di consolidare e accrescere l'occupazione nelle imprese, con particolare riguardo a quella giovanile;*
- c) promuove l'accesso delle cooperative agricole ai mercati internazionali;*
- d) valorizza il contributo delle cooperative agricole nello sviluppo dell'agricoltura professionale nelle zone montane;*
- e) individua la cooperazione agricola quale strumento per lo sviluppo e il funzionamento delle filiere agroalimentari lombarde;*
- f) agevola il processo di aggregazione tra cooperative che decidono di integrare le loro attività, al fine di migliorare i servizi resi alle rispettive basi sociali, favorire la concentrazione dell'offerta e l'integrazione verticale di componenti delle diverse filiere agroalimentari;*
- g) sostiene l'investimento delle cooperative agricole in impianti e in innovazioni organizzative e tecnologiche.'.*